



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 14/01/2009

DELIBERA N. 97/2008/G DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER L'EMILIA- ROMAGNA - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilanove, il giorno quattordici del mese di gennaio, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la seduta il dott. Roberto Campolucci e svolge le funzioni di Segretario la d.ssa Antonietta Renzi - Segretario Generale -.

Alle ore 21,10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAZZAGLINI PIETRO	P	VENTURINI LUCIA	
CAMPOLUCCI ROBERTO	P	GERBONI CATIA	P
TAMANTI MARCO	P	BULLETTI CARLO	P
BANNINI ROBERTO	P	CIMINO CONO	
PERLINI MONICA	P	PAGNINI MARIO	
RASCHI ELISABETTA	P	CARLI MAURIZIO	
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	TONTI PAOLO	
GABELLINI ANTONIO	P	BONDI ALESSANDRO	
PAOLUCCI MASSIMO	P	ANTONIOLI VALERIA	
GIULINI GIULIANO	P	ERCOLES MARINO	
MARZOCCHI LUCIANO	P		

PRESENTI N 13

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli Assessori: EPICENO SALVATORE, RUGGERI ANTONIO, PRIOLI GIUSEPPE, DI GIOVANNI ALBA, CAVOLI ALBERTO, MAZZA MARCELLO.

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del Servizio F.F.  
Francesco Rinaldini

**Rientrano in aula i Consiglieri: Cimino, Pagnini, Carli ed Ercoles. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 17.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. 23/12/2005 n. 266, che stabilisce l'obbligo di invio alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Constatato che in data 29/5/2008 è stata trasmessa apposita relazione in base alle linee-guida predisposte dalla Corte dei Conti sul bilancio di previsione 2008 del Comune di Cattolica, comprensivo delle variazioni di assestamento approvate fino a tutto il mese di maggio 2008;

Preso atto della pronuncia della Corte dei Conti - Sez. Reg.le del controllo per l'Emilia Romagna, adottata con deliberazione n. 97/2008/G in camera di consiglio in data 13/11/2008 e assunta al protocollo dell'ente in data 14/11/2008;

Constatato che, con la delibera citata in oggetto, la Corte dei Conti sollecita l'adozione di misure correttive riguardo agli accordi stipulati con la Società A.C. Cattolica Calcio S.R.L. per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo sito in via del Partigiano 4, sulla base della convenzione Rep. n. 19193 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo approvate sulla base dello schema di convenzione di cui alla propria deliberazione n. 104 del 4/12/2007, esecutiva, avente per oggetto: "MODIFICA DELLA CONVENZIONE REP. N. 19.193 DEL 04.09.2000 STIPULATA CON LA A.C. CATTOLICA CALCIO SRL - APPROVAZIONE NUOVO TESTO CONTRATTUALE RICOGNITIVO.";

Visti:

- i rilievi formulati al punto n. 11 della relazione dell'Ispettorato generale di Finanza del Ministero della Funzione pubblica di cui alla comunicazione del 22/3/2006;

Preso atto:

- che l'ente ha già presentato agli organi competenti le proprie controdeduzioni al rilievo n. 11, segnalando, fra l'altro, come "la questione attiene, ..., a scelte di merito le cui valutazioni non sono suscettibili di ripensamento da parte dell'Amministrazione comunale in presenza di un rapporto contrattuale formalizzato e consacrato mediante appositi atti negoziali" ed inoltre che "l'opzione seguita dal Comune concedente di autorizzare direttamente il concessionario alla esecuzione di detti lavori trova giustificazione per un verso nella natura urgente ed indifferibile di alcune opere (v: messa a norma degli impianti) e per altro verso nella esigenza di garantire la continuità nella gestione del rapporto concessorio, evitando peraltro la sospensione delle competizioni che trovano svolgimento negli impianti gestiti dalla A.C. Cattolica";

Ritenuta l'opportunità e la convenienza per l'ente in ordine alle ragioni dell'atto concessorio esplicitate nella propria precedente deliberazione n. 104/2007,

consistenti:

- a) - nella riduzione della durata della convenzione, la cui scadenza coincide con la prevista data di estinzione del mutuo accollato al Comune di Cattolica;
- b) - nella possibilità, per l'ente, di tornare in più breve tempo nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile ai fini di "una futura diversa utilizzazione del bene dato in concessione";

Ritenuto inoltre che l'invito formulato nei confronti dell'Ente ad adottare le "opportune misure correttive" debba configurarsi come invito all'esercizio della funzione di riesame degli atti amministrativi adottati;

Considerato che gli atti di ritiro sono provvedimenti ampiamente discrezionali nell'an, nel quando e nel quid in quanto al riscontro di un vizio dell'atto adottato non fa automaticamente seguito quale conseguenza obbligata il ritiro di tale atto, occorrendo invece dare luogo ad una riponderazione dell'interesse pubblico e più precisamente ad una riponderazione comparativa tra l'interesse pubblico primario ed astratto alla eliminazione dell'atto e gli interessi pubblici e privati secondari alla sua conservazione, di tal che solo se dal riesame globale di tutto il procedimento amministrativo emerge un "interesse pubblico concreto e attuale", l'atto di ritiro può essere emanato;

Tenuto conto degli effetti di un eventuale atto di annullamento, che avrebbe efficacia ex tunc, nel senso che l'atto annullato dovrebbe considerarsi come se non fosse mai venuto in essere;

Considerato che l'esercizio della funzione di riesame non è senza limiti, dovendo ripiegare ogni qualvolta si infranga su situazioni di irreversibilità del fatto compiuto (allorché gli effetti prodotti dall'atto da ritirare risultino irreversibili, l'atto di ritiro diventa oggettivamente impossibile, in quanto non potrebbe più produrre i suoi effetti e l'interesse pubblico al ripristino, non potrebbe comunque essere più perseguito e raggiunto) o in presenza di diritti quesiti in capo ai privati consolidatisi a causa del decorso del tempo e dell'incolpevole affidamento venutosi a creare negli stessi;

Considerato che nel caso di specie la rinegoziazione della convenzione è stato il presupposto per limitare gli effetti negativi che la Corte ravvisa negli atti adottati fin dal 2000 ed i lavori svolti dalla società concessionaria all'immobile comunale sono già conclusi e collaudati;

Ritenuto che in presenza di una tale situazione di fatto, l'irreversibilità del fatto compiuto appare di tutta evidenza, atteso che gli effetti prodotti dall'atto da ritirare risultano non più rimovibili e l'interesse pubblico astratto al ripristino della legalità presuntivamente violata non potrebbe comunque essere più perseguito e raggiunto;

Considerato altresì che l'annullamento degli atti approvati si riverbererebbe inevitabilmente ed ovviamente sul rapporto contrattuale incidendo su diritti quesiti della controparte e potrebbe implicare l'apertura di un nuovo e rilevante contenzioso con la controparte, tal che dall'eventuale annullamento dell'atto non conseguirebbe alcun risparmio di spesa o minore onere finanziario per il Comune, essendo invece certo o altamente probabile un maggior aggravio a carico dello stesso;

Considerato inoltre che, a seguito dell'avvenuta stipula dell'accollo del mutuo originariamente stipulato fra l'Istituto per il Credito Sportivo e la Società A.C. Cattolica calcio, vengono di fatto superati i rilievi formulati dalla Corte in merito alla presunta elusione di quanto dispone l'art. 207 del T.U.EE.LL.;

Atteso che la deliberazione n. 97/2008/G vengono ribaditi gli aspetti di criticità e/o irregolarità riguardo agli strumenti di finanza derivata in essere nel Comune di Cattolica;

Ritenuto di ribadire, a tal proposito quanto segue:

1) il Comune di Cattolica ha citati in giudizio l'istituto bancario con il quale sono stati stipulati n. 3 contratti di swap. Il procedimento giudiziario è tuttora in corso presso il Tribunale di Bologna, come emerge dalla comunicazione dell'Avvocatura civica del 17/11/2008;

2) riguardo alla contabilizzazione delle entrate che si originano dai contratti di IRS, si ribadisce la differente natura giuridico-finanziaria dell'up-front incassato dall'ente alla stipula dei singoli contratti, rispetto ai differenziali generati semestralmente dalla struttura del contratto e l'andamento dei tassi di interesse;

Considerato, tuttavia opportuno e necessario adottare in via prudenziale una linea di indirizzo al fine di tutelare gli equilibri di bilancio da futuri differenziali negativi che potranno generarsi nei restanti anni di vita dei contratti stipulati, nel senso di stabilire fin da ora che eventuali futuri avanzi di amministrazione non vincolati dovranno essere destinati in via prioritaria alla costituzione di un fondo di accantonamento per la copertura di differenziali negativi generati dai contratti di swap in essere;

Visto:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

- la L. n. 20 del 14/1/1994;

- le richieste di chiarimento avanzate in sede di istruttoria dalla Corte dei Conti e le successive pratiche di integrazione e chiarimento trasmesse dal Collegio dei revisori, agli atti depositate;

- l'allegata deliberazione della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti n. 97/2008/G;

Preso atto della relazione del Sindaco e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Il Consigliere Cimino, Capogruppo di F.I., chiede di riportare integralmente la dichiarazione di voto, sottoscritta anche dai Consiglieri: Pagnini, Carli, Ercoles e dichiara essere condivisa anche dai consiglieri assenti: Tonti, Antonioli e Bondi:

## DICHIARAZIONE DI VOTO:

“I sottoscritti Consiglieri comunali: Cono Cimino, Mario Pagnini, Maurizio Carli, Marino Ercoles,

considerato che

è proprio la delibera della Corte dei Conti a suggerire la revoca dell'ultimo atto rettificativo della convenzione della Società Sportiva “A.C. Cattolica Calcio S.r.L.”,

verificato che

il semplice accorciamento della durata della concessione a 15 anni in cambio dell'accollo del mutuo da parte del Comune va a favore esclusivo della società e che l'accorciamento della durata risulta essere un accordo che non tutela certamente gli interessi dell'Ente bensì della controparte.

Constatato che

nonostante i rilievi mossi dal SIFIP in sede di verifica sulla legittimità degli accordi con la società sportiva non si è proceduto alla rescissione del rapporto con la stessa,

considerato inoltre che

l'Ente non ha mai preteso che i lavori eseguiti dalla stessa società venissero seriamente asseverati da un professionista super-partes prima dell'accollo del mutuo e/o alla fine dei lavori,

risultando evidente che

la revisione della convenzione, anche in considerazione del periodo in cui è stata conclusa, è stata pensata ad esclusivo vantaggio della società che si trovava in forte crisi finanziaria e che l'accollo diretto del mutuo da parte del Comune risulta quindi volto a consentire il salvataggio finanziario della società sportiva, non certo a tutelare l'interesse pubblico,

dichiarano

di non condividere la scelta di non esercitare il riesame della delibera di C.C. 104/2007 e dei successivi atti adottati in adempimento della stessa auspicandone anzi il ritiro e conseguente annullamento, soprattutto alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia-Romagna.

Chiedono inoltre che

la Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia-Romagna cui la presente Delibera verrà trasmessa, solleciti la non archiviazione del fascicolo presso la Procura Regionale della Corte dei Conti al fine di verificare eventuali responsabilità e possibili danni erariali causati all'Ente.

Cattolica, 14 gennaio 2009

Firmatari i Consiglieri: Cono Cimino, Mario Pagnini, Maurizio Carli e Marino Ercoles”

Si procede alla votazione come segue:

- a) Consiglieri assegnati n. 21,
- b) Consiglieri presenti e votanti n. 17,
- c) Voti favorevoli n. 12 (Maggioranza),
- d) Voti contrari n. 05 (Opposizione).

## D E L I B E R A

- di prendere atto del contenuto della deliberazione n. 97/2008/G adottata dalla Corte dei Conti Sez. Reg.le per il controllo, adottata in Camera di Consiglio il

13/11/2008, in merito al questionario sul bilancio di previsione 2008 del Comune di Cattolica;

- di non esercitare, per i motivi esposti nelle premesse che qui integralmente si richiamano, il riesame della propria deliberazione n. 104/2007 e dei successivi atti adottati in adempimento della stessa;

- di stabilire fin d'ora che ogni futuro avanzo di amministrazione non vincolato dovrà essere destinato prioritariamente alla costituzione di un fondo di accantonamento per fronteggiare i rischi connessi alla copertura di differenziali negativi generati dai contratti di swap attualmente in essere;

- di dare mandato alla Giunta comunale e al dirigente del servizio Sport e Patrimonio di adottare ogni utile provvedimento ai fini di tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente, adottando opportune politiche di oculatezza, economicità, trasparenza e di garanzia dei principi della concorrenza del mercato nella gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale nonché delle norme vigenti in materia;

- di demandare ai dirigenti dell'ente, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione delle presenti linee di indirizzo;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna.

=====

Verbale letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
dott. Roberto Campolucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
d.ssa Antonietta Renzi

---

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26 gennaio 2009 e sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: Servizi Finanziari – Assessori – Servizio Sport e Patrimonio.

Dalla Residenza Municipale, li 24/01/2009

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26 gennaio 2009 al 10 febbraio 2009 e che è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti